



CITTÀ DI  
**ROCCA  
DI PAPA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Prot. 36703 del 17.12.2024

DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 17/12/2024

**OGGETTO: Dichiarazione di volontà di cremazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile con la forma del processo verbale.**

## Il Sindaco

Premesso che:

- Il D. P. R. del 10 settembre 1990, n. 285 *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”*
  - All'art. 79 comma 1 dispone che **“La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.** In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.”
  - Al comma 2 **“La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**
- La Legge 30 marzo 2001, n. 130 *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*
  - All'art.3 comma 1 lettera b) numero 3 **“in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.** Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- L'art. 36 bis della Legge del 20 maggio 2022, n. 51 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”* Rubricato *“Misure urgenti in materia di semplificazione amministrativa”* ha legittimato l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva che ne consente l'utilizzo per dichiarare la volontà cremazionista nel periodo di emergenza COVID-19 al fine di velocizzare e semplificare le attività dell'ufficiale di stato civile degli enti locali.

Considerato che:

- L'emergenza covid è stata dichiarata finita con Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria.”*
- Che l'ufficio dello stato civile al momento è in grado di accogliere i procedimenti verbali delle volontà espresse da parte del defunto in vita.

Visto che:

- Le volontà di cremazione sono processi del coniuge o dei parenti che devono risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati;

- Gli ufficiali dello stato civile devono garantire la corretta applicazione della legge, al fine di garantire l'integrità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di trasporto e cremazione

Ritenuto opportuno quanto esposto sopra;

DECRETA

**Che con decorrenza 01 gennaio 2025 le dichiarazioni di volontà di cremazione saranno rese davanti all'Ufficiale di Stato Civile con la forma del processo verbale.**

ORDINA

- La pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai fini dell'opportuna pubblicità;
- L'affissione presso gli uffici di stato civile di questo Comune.

Il Sindaco  
Massimiliano Calcagni

